



**Lettera n. 42 del 13 Novembre 2008**  
**Richiesta di modifiche al D.M. 146 del 29 Luglio 2008**  
**Regolamento di attuazione D.L.vo 171/2005**

Unione Nazionale  
Imprenditori Charter  
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

Gent.mo. Dr. **Enrico Maria Pujia**  
Dir. Generale Min. dei Trasporti e Navigazione  
Viale dell'Arte, 16  
00144 Roma

Ill.mo Ammiraglio. Isp. Capo  
**Raimondo Pollastrini**  
Comando Generale delle Capitanerie di Porto  
Viale dell'Arte, 16  
00144 Roma

Onorevole Senatore  
**Dott. Altero Matteoli**  
Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti  
Via Nomentana n. 2  
00161 Roma

Roma, 13 Novembre 2008 , Prot. n. 42

Oggetto : **Richiesta di modifiche al D.M. 146 del 29 Luglio 2008**  
**Regolamento di attuazione del D.L.vo 171/2005**

Illustrissimi Signori,

In riferimento a quanto in oggetto, a fronte di una attenta lettura e segnalazioni pervenuteci dai ns associati e non, si evidenziano taluni articoli del Decreto di cui all'oggetto che, rendendo difficoltoso il rispetto della norma, creano disagio e sperequazione tra le diverse tipologie di operatori nautici.

Altri articoli, risultando di ambigua interpretazione poiché carenti di indicazioni puntuali, potrebbero ingenerare confusione e conseguente diversa lettura da parte degli uffici periferici delle CC. PP. adibiti ai controlli

Le richieste di modifica da noi di seguito formulate sono tese salvaguardare i diritti di tutti coloro che operano professionalmente nel settore delle unità da diporto adibite ad uso commerciale, nell' intento di proteggere la categoria dal dilagante abusivismo, dando impulso all' emersione del lavoro irregolare.

Una normativa poco chiara che non tutela chi opera nel massimo rispetto della legge, favorendo conseguentemente l' abusivismo, ingenera il rischio che anche gli operatori più onesti siano costretti, quale UNICA percorribile alternativa, a cambiare atteggiamento e scegliere la strada della più totale irregolarità.



**Lettera n. 42 del 13 Novembre 2008**  
**Richiesta di modifiche al D.M. 146 del 29 Luglio 2008**  
**Regolamento di attuazione D.L.vo 171/2005**

Unione Nazionale  
Imprenditori Charter  
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

Si rimettono all' uopo le seguenti note:

**Art. 24 : Uso commerciale delle unità da Diporto**

1. Comma 1) si reputa opportuno eliminare l' indicazione del termine "Proprietario" in quanto lo stesso, qualora costituitosi in impresa eserciti con l' unità regolarmente autorizzata l' attività commerciale in primis, diviene automaticamente armatore.
2. Nel medesimo articolo andrebbero definite modalità e documenti da presentarsi per l' autorizzazione all' esercizio di attività commerciali, delle unità battenti bandiera non Italiana, facendo specifico riferimento alla presentazione dell' estratto camerale ( o documento equipollente ) del paese di bandiera, da cui si evinca che la soc. armatrice ha facoltà all' esercizio commerciale specifico ed eventuali certificati di idoneità dell' unità previsti dal paese di bandiera, in corso di validità.
3. Nell' eventualità di cui al punto 3), l' autorizzazione rilasciata dell' Autorità marittima Italiana è costituita da un semplice foglio consegnato al richiedente, questo lascerebbe facoltà di essere mostrato o meno in caso di controllo in mare.

La mancanza di un diverso meccanismo utile all' immediato riconoscimento delle unità estere autorizzate allo svolgimento di attività commerciale, favorisce il rischio che una simile unità possa essere utilizzata sia per uso commerciale che per puro diporto, in contrasto con quanto esplicitato nel Decreto 171/2005 art 2 comma 4, così come successivamente chiarito con lettera circolare prot. n. 1268 del 31/05/2006 ( punto 1.1 ) redatta da codesto Ministero.

Al fine di evitare la sperequazione derivante da quanto esposto, diviene fondamentale predisporre un adeguato sistema di certa ed immediata evidenza, (si suggerisce un marchio adesivo da apporsi sull' unità), od altro dispositivo funzionale al pronto riconoscimento.

Sarebbe consigliabile prevedere il medesimo sistema di identificazione anche sulle unità di bandiera Italiana adibite a qualsiasi uso commerciale di cui al Decreto 171/2005 art 2 .

4. Sancire che le sole unità adibite a locazione e noleggio non possono essere utilizzate sia per uso commerciale che per diporto puro, autorizza implicitamente le unità adibite alle altre attività commerciali all' utilizzo promiscuo. Ciò è chiaramente sperequativo e privo di fondamento in quanto tutte ed indistintamente le unità adibite all' uso commerciale fruiscono dei medesimi benefici fiscali, ne consegue che dovrebbe essere indistintamente vietato l' utilizzo di tali unità per puro, personale, diporto.
5. Così come indicato nel Decreto 171/2005 Art. 42 comma 3) ed Art. 47 comma 2) per le unità adibite a locazione e noleggio, si reputa necessario prevedere una forma contrattuale obbligatoria anche per le unità impiegate in attività di Assistenza alle immersioni e per le unità adibite a scuola nautica. Anche per le unità utilizzate per l' assistenza alle immersioni e scuola nautica deve conseguentemente essere previsto che il contratto sia mantenuto a bordo e che in mancanza, siano applicate le medesime sanzioni stabilite per le unità adibite a locazione e noleggio.

**Art. 29 : Esame per il conseguimento delle patenti nautiche Comma 1) e comma 2) lettera c) :**

6. Si chiede vivamente di inserire quale esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela sia entro che oltre le 12 miglia, "*personale iscritto alla Gente di mare in possesso di un titolo marittimo non inferiore a quello di Ufficiale di navigazione del diporto, con abilitazione alla "specializzazione vela", o un periodo di imbarco su unità a vela non inferiore a 12 mesi, regolarmente annotato sul libretto di navigazione*".



**Lettera n. 42 del 13 Novembre 2008**  
**Richiesta di modifiche al D.M. 146 del 29 Luglio 2008**  
**Regolamento di attuazione D.L.vo 171/2005**

Unione Nazionale  
Imprenditori Charter  
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

**7. Art. 42 : disciplina delle scuole nautiche, comma 6)**

Si chiede di includere per l' attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela:  
*“personale iscritto alla Gente di mare in possesso di un titolo marittimo non inferiore a quello di Ufficiale di navigazione del diporto, con abilitazione alla “specializzazione vela”, o un periodo di imbarco su unità a vela non inferiore a 12 mesi, regolarmente annotato sul libretto di navigazione”.*

**8. Art. 56 : Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto**

Si chiede di specificare che i battelli di servizio ( eventualmente indicandone le dimensioni massime ma comunque non inferiori a 4,5 metri ) rientranti nella categoria dei natanti ed identificati con sigla e numero di iscrizione dell' unità al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dall' unità base, siano esentati dall' obbligo di avere a bordo i documenti del motore, in quanto gli stessi sono custoditi a bordo dell' unità madre. Quanto sopra in relazione al fatto che è più che logico ipotizzare che, utilizzando un gommoncino di meno di 3 metri per recarsi a farsi il bagno, si abbia timore di deteriorarli essendo impossibile il loro sicuro ricovero. Segnaliamo in proposito le numerose multe elevate nella scorsa stagione per questa supposta infrazione.

**8. Capo II : Norme di sicurezza per unità da diporto.....Art. 80 Tipi di visite, fino all' Art. 87**

Si segnala come sia da reputarsi di prevalente importanza assoggettare indistintamente al certificato di idoneità all' utilizzo commerciale tutte, indistintamente, le unità adibite ad uso commerciale ovvero non esclusivamente quelle adibite a noleggio.

La fondatezza di quanto richiesto è da ricercarsi nel fatto che, ad esempio, a fronte di un contratto di locazione con il quale il cliente ne assume il comando ed i rischi della navigazione, a questi deve assolutamente essere assicurato che l' unità locata sia consegnata in perfetta efficienza, garantita dall' aver positivamente superato le ispezioni previste dagli artt. 85,86 ed 87.

Il cliente, infatti, non può rendersi conto dello stato di manutenzione ed efficienza dell' unità e dei suoi limiti di impiego, in relazione al breve periodo di utilizzo, se non quando costretto a navigazioni in condizioni meteomarine impegnative (es. al fine di riconsegnare l' unità nei tempi previsti, scongiurando il pericolo di vedersi addebitate penali per la ritardata riconsegna.

Alle stessa procedura dovrebbero altrettanto sottostare le unità impiegate nelle ulteriori attività commerciali al fine di garantire in egual modo la clientela.

La dichiarazione di idoneità di cui all' all. VI dovrà conseguentemente essere adeguatamente modificata.

**9. Art. 89 : numero minimo dei componenti dell' equipaggio, comma 1)**

Si richiede che venga eliminata la locuzione *“ che trasportino più di sei passeggeri ovvero”*.

Quanto sopra in relazione al fatto che l' impegno e la sicurezza relativi all' attività di conduzione di una unità dipende esclusivamente dalla dimensione della stessa e non dal numero di persone trasportate.

Qualora il legislatore avesse voluto intendere aumentare il numero delle persone di equipaggio al fine di garantire ulteriori servizi di bordo, si fa presente che gli stessi ( Hostess, cuoco ecc...) vengono eventualmente espressamente richiesti dal cliente e conseguentemente riportati sul contratto.

Si precisa ancora l' insussistenza di tale provvedimento, in considerazione del fatto che una unità di 37 piedi a vela ospita agevolmente 7 passeggeri ed un comandante, non trovando utile, ne ospitabile, un secondo di equipaggio che graverebbe solo ed inutilmente sul costo del noleggio.

Richiamiamo anche la realtà dei noleggi giornalieri che offrono la possibilità di fare il bagno al largo con unità a motore anche di soli 38-40 piedi che, omologate per oltre 12 persone, rendono assolutamente inutile una seconda persona di equipaggio.



**Lettera n. 42 del 13 Novembre 2008**  
**Richiesta di modifiche al D.M. 146 del 29 Luglio 2008**  
**Regolamento di attuazione D.L.vo 171/2005**

Unione Nazionale  
Imprenditori Charter  
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

**10. Allegato IX ( art. 88, comma 1) Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio**

Si richiede venga eliminato l' obbligo del VHF-DSC in quanto l' installazione di tale apparato risulta in contrasto con quanto disposto nell' Art 24 comma 3 del regolamento in oggetto, escludendo di fatto l' utilizzo della medesima imbarcazione con contratti di locazione, imponendo conseguentemente che il cliente sia munito del prescritto certificato GMDSS.

**11.** In relazione a indicato al punto 2) dell' art. 2 del D,L.vo 171/2005, "*Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione*", è conseguentemente necessario modificare la descrizione che compare alla pag. 8 delle licenze di navigazione, aggiungendo a Locazione e Noleggio, "Scuola Nautica e Assistenza alle immersioni sportive".

**12. Sanzioni:** Diversamente da quanto ci si attendeva manca tutto l' impianto sanzionatorio.

Si precisa con l' occasione che le medesime richieste sono a suo tempo già state formulate dalla scrivente con i sotto elencati documenti allegati in copia:

- 1) Rif. GA 22/05 del 04 Settembre 2005 - Certificato di idoneità e dispositivo di riconoscimento delle unità adibite ad attività commerciale, vedi dal punto 4° in poi.
- 2) Rif. GA 11/2007 del 02 Febbraio 2007 - Bozza Regolamento attuativo, Interpellanza: VHF-DSC
- 3) Rif. GA 12/2007 del 02 Febbraio 2007 - Bozza Regolamento attuativo, Interpellanza: certificato di idoneità
- 4) Rif. GA 13/2007 del 02 Febbraio 2007 - Bozza Regolamento attuativo, Interpellanza: Numero minimo componenti equipaggio
- 5) Ns lettera del 30 Marzo 2007 - Proposte di modifica al D.L.vo 171/2005
- 6) Ns lettera del 6 Febbraio 2008 - Ns Commenti al "Bozzone" di modifica al D.L.vo 171/2005, redatto dalla Dott.ssa Rebuffat.

Con l' occasione si evidenzia che, nonostante la nostra espressa richiesta, non abbiamo mai avuto risposta ad alcuno dei documenti elencati dal n.1) al n.4).

Con l' augurio che le richieste di cui al presente documento, in relazione alla loro strategica valenza, vengano benevolmente recepite e fatte oggetto del più funzionale strumento idoneo alla modifica del Decreto Ministeriale n. 146 del 29 Luglio 2008,

In attesa di cortese riscontro, anche ai sensi della legge 241 del 7 Agosto 1990, rendendoci disponibili per qualsiasi ulteriore confronto,

Con osservanza :

U.N.I.C.A. Nautica  
Il Presidente  
G. Accardi